

# Integrazione architettonica FV, dal GSE il catalogo

GIOVEDÌ 19 APRILE 2012 16:58

Gli esempi di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che accedono alle tariffe del Titolo III del 4° Conto energia



Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato il [catalogo esemplificativo](#) degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, che potrà essere ampliato e aggiornato in futuro per tener conto di nuove soluzioni impiantistiche che accederanno alle tariffe riservate agli impianti integrati innovativi.

Nel catalogo sono indicati esempi di impianti fotovoltaici, realizzati su edifici e costituiti da componenti non convenzionali o componenti speciali, ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti del Titolo III del Decreto 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), e realizzati secondo le indicazioni della "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico – revisione 1".

## Meno vincoli sul brevetto europeo

Pubblicata nell'agosto del 2011, questa revisione della Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico si era resa

necessaria anche a seguito delle richieste di chiarimento e aveva accolto il parere del ministero dello Sviluppo. La principale novità contenuta nella revisione della Guida riguarda il brevetto europeo richiesto per il sistema di montaggio dei componenti speciali. Sono infatti ritenuti ammissibili anche i prodotti che, avendo in corso la procedura di richiesta di concessione del brevetto alla data di presentazione della domanda al GSE, abbiano già ottenuto dall'European Patent Office (EPO) il rapporto di ricerca (search report), unitamente all'opinione preliminare sulla brevettabilità del prodotto (preliminary opinion on patentability) con contenuto positivo.



## Cosa prevedeva la precedente guida all'integrazione

Il componente speciale deve garantire l'integrazione architettonica del fotovoltaico senza il ricorso a ulteriori componenti o sistemi. In altri termini, il decreto richiede che sia il modulo a garantire l'impermeabilità, l'isolamento termico, la tenuta ecc. e non una vasca posta sotto lo stesso. Occorre quindi che si tratti di sistema commercialmente identificato, costituito dall'assemblaggio e dalla integrazione dei seguenti elementi:

- modulo fotovoltaico laminato senza cornice (certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al Decreto);
- sistema di montaggio dotato di brevetto a livello europeo, già concesso. Rientrano in questo ambito componenti particolari per i quali sia stato ottenuto il brevetto europeo che integrano e pacchettizzano più elementi costruttivi come isolante, fissaggi strutturali e moduli fotovoltaici.

Le rigide regole previste sul brevetto europeo nella prima versione della guida all'integrazione, ponevano una forte stretta all'innovazione per i componenti speciali. Considerati i tempi necessari per l'omologazione di un brevetto, erano avvantaggiate le aziende che da tempo hanno scommesso sull'innovazione e - d'altro canto - avrebbero potuto essere penalizzate le industrie nazionali che stanno muovendo i primi passi nella filiera fotovoltaica.



## Deroghe

Previste anche alcune deroghe, come quella che interessa espressamente le facciate ventilate con moduli fotovoltaici, per le quali è consentito che le funzioni di impermeabilizzazione, isolamento e tenuta meccanica possano essere garantite dall'insieme costituito dai moduli e dell'involucro edilizio, che di fatto diventa il componente speciale. In questo caso non serve il possesso del brevetto europeo purché il rivestimento interessi l'intera parete. Analoga deroga è concessa per le superfici verticali opache non ventilate, purché interessino una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici.

## Non cumulabilità con il premio per l'Eternit

Nella prima Guida il GSE ricorda che agli impianti fotovoltaici integrati si applicano le disposizioni relative ai requisiti di impianto di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6 del Decreto 5 maggio 2011. Gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli non convenzionali e/o componenti speciali appartenenti alla categoria dei piccoli impianti su edifici possono beneficiare del premio aggiuntivo abbinato a un uso efficiente dell'energia previsto all'articolo 13, ma non possono usufruire delle ulteriori maggiorazioni richiamate all'articolo 14 del Decreto, compreso quello previsto per la sostituzione delle coperture in eternit.

Per questa tipologia di applicazioni innovative è, inoltre, possibile cumulare contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento.

## Solo su edifici

Ai fini del riconoscimento delle tariffe per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica previste dal Decreto gli impianti fotovoltaici devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti (DPR 412/93), secondo le modalità previste dall'Allegato 4 al Decreto.

Il DPR 26 agosto 1993 n. 412 definisce "edificio" un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno. Pertanto, come specificato all'articolo 14, comma 2 e nell'Allegato 2 al Decreto, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline comunque accatastate non hanno diritto alle tariffe incentivanti per l'integrazione.

Per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica. Ai soli fini di cui al Decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.



**Moduli per integrazione architettonica del fotovoltaico**

Il GSE individua univocamente il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) come capace di garantire, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio: la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio.

L'integrazione architettonica del fotovoltaico è tale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso.

## Modulo fotovoltaico non convenzionale

Modulo fotovoltaico il cui impiego è possibile ed efficace solo per applicazioni di tipo architettonico.

Il modulo fotovoltaico non convenzionale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al Decreto.

A questa categoria appartengono: a) moduli fotovoltaici flessibili; b) moduli fotovoltaici rigidi quali: nastri in film sottile su supporto rigido; tegole fotovoltaiche; moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture (opportunamente realizzati e installati per consentire il passaggio della luce all'interno dell'involucro edilizio).



### Documentazione da trasmettere al Gse

Ai fini del riconoscimento della tariffa per le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico è necessario inviare, in aggiunta alla documentazione necessaria per l'accesso alle tariffe incentivanti degli impianti quanto di seguito specificato:

- a) fotografie di dettaglio della struttura destinata a ospitare l'impianto fotovoltaico, ante e post operam, nonché durante la posa in opera dello stesso;
- b) stratigrafia del tetto (o della struttura edilizia) dove è inserito l'impianto fotovoltaico con indicazione del posizionamento dei moduli. Indicare inoltre l'elemento sostituito e la relativa funzione assolta dal modulo non convenzionale o dalla superficie del componente speciale (sia nel caso di edifici esistenti che per edifici di nuova costruzione);
- c) visura catastale e fotografie dell'edificio sul quale è installato l'impianto fotovoltaico;
- d) nel caso di installazione di moduli non convenzionali: certificato di conformità del modulo ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto; scheda tecnica del modulo;
- e) nel caso di installazione di componenti speciali: certificato di conformità del modulo ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto; scheda tecnica del sistema; brevetto europeo del sistema di montaggio, unitamente a un documento comprovante l'effettivo utilizzo di tale sistema nella realizzazione dell'impianto. Si sottolinea che il brevetto europeo deve essere concesso.

La suddetta documentazione deve essere caricata nell'apposita sezione del sistema informatico del GSE su "Altro documento".

**Se vuoi rimanere aggiornato sulla "Catalogo GSE degli impianti FV integrati con caratteristiche innovative" iscriviti alla nostra NEWSLETTER**

Mi piace

Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Share

---

#### Articoli correlati:

13/04/2012 - LATERLITE, CATALOGO GENERALE 2012

07/09/2011 - GSE: nessun modulo con caratteristiche innovative approvato, per ora

05/09/2011 - I MODULI CENTROSOLAR APPROVATI PER INTEGRAZIONE INNOVATIVA

---